



Sviluppi normativi

Recenti sviluppi in materia fiscale

Ultimo aggiornamento: maggio 2026



Indice

1	BEPS 2.0/Pilastro 2– Introduzione di un'imposta minima globale	3
1.1	BEPS 2.0/Pilastro 2 in sintesi	3
1.2	Sviluppi politici recenti	3
1.3	Pubblicazioni recenti	4
1.4	Che cosa si deve fare	4
2	Direttiva sulla collaborazione amministrativa	6
2.1	DAC6	6
2.2	DAC7	7
2.3	DAC8	8
2.4	DAC9	8
3	Quadro normativo per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività dell'OCSE	9
3.1	CARF in sintesi	9
3.2	Sviluppi recenti	9
4	Direttiva UE sulla rendicontazione pubblica paese per paese («Public CbCR») e legge australiana sul public CbCR	11
4.1	Cos'è il «Public CbCR»?	11
4.2	Chi è interessato dal Public CbCR?	11
4.3	Cosa deve essere pubblicato?	12
4.4	Chi deve pubblicare?	12
4.5	Dove e come deve avvenire la pubblicazione?	12
4.6	Quali sono le conseguenze in caso di mancata conformità?	12
4.7	I prossimi passi	12
4.8	Public CbCR australiano	13
5	Regolamento sulle sovvenzioni estere (Foreign Subsidies Regulation, FSR)	15
5.1	Contesto	15
5.2	Ambito di applicazione	15
5.3	I prossimi passi	16
6	Direttiva europea del Consiglio sulle imprese in Europa: Quadro per l'imposizione del reddito (BEFIT)	18
6.1	Premessa	18
6.2	Applicazione delle regole BEFIT	18
6.3	Amministrazione e procedure	19
7	Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)	20
7.1	Premessa	20
7.2	Chi ne sarà soggetto?	20
7.3	Cosa devo sapere?	20
	stati membri	21
7.4	Cosa devono fare ora le aziende interessate	21
8	Maggiore rigore nella pratica amministrativa relativa alla deduzione dell'imposta precedente (IVA)	22
8.1	Pubblicata la versione aggiornata della Informativa IVA 09, «Recupero dell'IVA a monte»	22
8.2	L'Informativa IVA 09 contiene norme più severe e in parte arbitrarie in merito alla possibilità di dedurre l'imposta precedente per le società che detengono partecipazioni (ossia pari ad almeno il 10% del capitale sociale)	22

1 BEPS 2.0/Pillar 2– Introduzione di un'imposta minima globale

L'OCSE continua a sviluppare le linee guida internazionali per l'attuazione di BEPS 2.0/Pilastro 2. Alcuni paesi (tra cui la Svizzera) hanno recepito i requisiti internazionali nella legislazione nazionale e si prevede che ne seguiranno altri.

- Status:
- Applicabile dal 1° gennaio 2024 in diversi paesi, tra cui gli stati membri dell'UE e la Svizzera.
 - In molti paesi, tra cui la Svizzera, il primo termine di presentazione per i contribuenti che seguono l'anno solare è il 30 giugno 2026.

1.1 BEPS 2.0/Pillar 2 in sintesi

Il Pillar 2 del progetto volto a impedire l'erosione e il trasferimento degli utili (BEPS 2.0, Base Erosion and Profit Shifting) dell'OCSE mira a ridurre la concorrenza fiscale internazionale e quindi l'incentivo al trasferimento ingiustificato degli utili all'interno di un gruppo, introducendo un'aliquota fiscale giurisdizionale minima del 15%. Se l'onere fiscale effettivo in un paese non raggiunge l'aliquota fiscale minima richiesta ai sensi di una specifica serie di norme («norme GloBE») e il reddito GloBE supera una determinata soglia basata sulla sostanza, la differenza («imposta integrativa») può essere riscossa dal paese in questione (tramite un'imposta integrativa nazionale; se applicabile) oppure da altri paesi in cui il gruppo è presente, principalmente il paese della capogruppo o di una holding intermedia. L'imposta minima globale si applica solo a gruppi multinazionali con un fatturato consolidato annuo superiore a 750 milioni di euro, con alcune limitate eccezioni, come enti governativi, organizzazioni internazionali, organizzazioni no-profit, istituzioni previdenziali e fondi di investimento che agiscono in qualità di società holding di un gruppo societario.

1.2 Sviluppi politici recenti

La tempistica esatta dell'implementazione di Pillar 2 dipende dal momento in cui i singoli paesi recepiscono le regole nelle loro leggi locali. Numerosi paesi, tra cui l'Unione europea, il Regno Unito, il Liechtenstein, il Giappone, la Corea del Sud, l'Australia e il Canada, hanno adottato il Pillar 2 a partire dal 2024, mentre altri paesi a partire dal 2025.

In Svizzera, l'imposta integrativa nazionale (Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, QDMTT) è stata introdotta per gli esercizi contabili con data di chiusura a partire dal 1° gennaio 2024. Il termine per la presentazione della prima dichiarazione è fissato al 30 giugno 2026 per i contribuenti che adottano l'anno solare come periodo fiscale. Per la presentazione della dichiarazione QDMTT sulla piattaforma OMTax sono richiesti, tra le altre informazioni, i bilanci d'esercizio e l'organigramma del gruppo societario comprensivo delle percentuali di detenzione. Inoltre, la QDMTT svizzera è integrata dalla regola di inclusione del reddito («Income Inclusion Rule», IIR) in vigore dal 1° gennaio 2025. Le società possono registrarsi e presentare la GloBE Information Return (GIR) tramite l'applicazione GIR disponibile sul portale della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale non ha fatto ulteriori annunci in merito alla regola sui profitti a bassa imposizione («Undertaxed Payments Rule», UTPR), rinviandone per il momento l'attuazione.

Si prevede che la GIR venga scambiata tra le amministrazioni fiscali sulla base di un accordo multilaterale tra autorità competenti (MCAA) e del DAC9. Si prevede che la Svizzera ratifichi l'accordo GIR-MCAA entro il termine di presentazione fissato al 30 giugno 2026.

1.3 Pubblicazioni recenti

Il 5 gennaio 2026, il Quadro inclusivo OCSE/G20 ha pubblicato il pacchetto «side-by-side» (SbS) di Pillar 2, introducendo delle regole safe harbours semplificate e permanenti per la determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta (Permanent Simplified ETR Safe Harbour, SESH), prorogando di un anno il regime transitorio per la rendicontazione paese per paese (CbCR), creando un nuovo regime per gli incentivi fiscali basati sulla sostanza e istituendo un sistema «side-by-side» per le giurisdizioni dotate di regimi a bassa fiscalità nazionali e globali.

Il SESH è applicabile agli esercizi fiscali a partire dall'inizio del 2027, o dall'inizio del 2026 in circostanze specifiche. Se una giurisdizione sottoposta a verifica si qualifica per il SESH, l'imposta integrativa per tale giurisdizione sarà considerata pari a zero per un esercizio fiscale, riducendo l'onere di conformità per molte giurisdizioni in cui operano le multinazionali (MNE) interessate. Per facilitare la transizione al nuovo SESH, l'OCSE estende di un anno l'attuale regime di salvaguardia transitorio CbCR a tutti gli esercizi fiscali che iniziano entro il 31 dicembre 2027, esclusi gli esercizi fiscali che terminano dopo il 30 giugno 2029.

Ai sensi del nuovo safe harbour per gli incentivi fiscali basati sulla sostanza, alcuni incentivi fiscali qualificati (QTI) possono essere aggiunti alle *covered taxes* (o alle *simplified covered taxes* se si utilizza la SESH), trattandoli di fatto come se fosse stata pagata un'imposta aggiuntiva. Ciò riduce o elimina qualsiasi imposta integrativa che altrimenti sorgerebbe esclusivamente perché l'incentivo ha ridotto l'imposta locale. La guida consente di scegliere di includere come QTI i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta trasferibili negoziabili, che altrimenti sarebbero trattati come voci di reddito ai fini dell'imposta minima.

Con riferimento a quanto precede, l'elemento centrale del pacchetto è rappresentato dal safe harbour «side-by-side» (SbS), il quale consente alle multinazionali con sede in giurisdizioni qualificate di beneficiare di un'imposta integrativa presunta pari a zero ai sensi dell'IIR o dell'UTPR su tutte le loro operazioni nazionali ed estere (comprese le partecipazioni in joint-venture e controllate di joint-venture) a condizione che vengano soddisfatte determinate condizioni di ammissibilità e all'esercizio di opzione. Il regime SbS entrerà in vigore per gli esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente. Al 5 gennaio 2026, gli Stati Uniti erano l'unico paese identificato nel Registro centrale dell'OCSE come conforme ai criteri di ammissibilità.

Infine, l'OCSE tiene un registro centrale delle giurisdizioni che dispongono di income inclusion rules qualificate (IIR), di un'imposta integrativa domestica (QDMTT), nonché di regimi SbS qualificati, oltre che delle relazioni di scambio attivate ai fini dello scambio automatico delle informazioni GloBE. Questo registro è oggetto di aggiornamenti regolari e tempestivi, successivamente alla self-certification presentata all'Inclusive Framework OCSE/G20 sul BEPS, una volta completato il processo di qualificazione transitoria concordato.

1.4 Che cosa si deve fare

Con l'attuazione del Pillar 2 in corso, i contribuenti dovrebbero ormai aver stabilito se rientrano nell'ambito di applicazione e aver elaborato un piano per soddisfare i relativi obblighi di rendicontazione a livello globale/locale, la cui scadenza è prevista 15 mesi dopo la chiusura dell'esercizio contabile in questione (18 mesi per la prima presentazione). Ciò comprende la revisione dei processi CbCR del gruppo, la valutazione della possibilità di avvalersi delle clausole di salvaguardia transitorie CbCR (Safe harbours rules), l'analisi delle entità del gruppo e l'acquisizione di familiarità con i nuovi requisiti di presentazione nelle giurisdizioni pertinenti. È inoltre fondamentale che le imprese abbiano determinato se dispongono dei dati necessari per il calcolo della base imponibile GloBE e del relativo onere fiscale, in modo che tale calcolo possa essere integrato nei processi di accantonamento e di chiusura finanziaria futura. In molti casi, saranno inevitabili adeguamenti ai

sistemi informatici o ai processi di rendicontazione per facilitare un calcolo efficiente e automatizzato al fine di garantirne la conformità.

Ulteriori informazioni si possono trovare su <https://www.pwc.ch/en/services/tax-advice/corporate-taxes-tax-structures/beps2.html>

2 Direttiva sulla collaborazione amministrativa

La direttiva prevede obblighi di notifica per i contribuenti e i loro consulenti per quanto concerne accordi fiscali transfrontalieri all'interno dell'UE o con controparti UE. Sebbene non sia prevista l'introduzione in Svizzera, la direttiva può interessare i gruppi svizzeri con filiali nell'UE o gruppi che offrono servizi finanziari con clienti nell'UE.

Status: • Introduzione il 1° luglio 2020

2.1 DAC6

Premessa

Gli stati membri dell'UE sono preoccupati che accordi di pianificazione fiscale aggressivi possano erodere il substrato fiscale dei singoli stati membri ed accrescere la pressione sulle finanze pubbliche. L'UE ritiene fra gli accordi fiscali più aggressivi quelli che contengono degli elementi transfrontalieri. Nel giugno 2018, l'UE ha quindi esteso la direttiva 2011/16/UE, introducendo l'obbligo, per i contribuenti e i loro intermediari (ad es. consulenti fiscali, legali), di segnalare questi schemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi alle loro autorità fiscali locali.

La direttiva 2018/822 (DAC6) mira a garantire che le autorità fiscali degli stati membri dell'UE ottengano sufficienti informazioni, al fine di adottare misure appropriate per contrastare questi modelli di pianificazione fiscale. La direttiva è stata redatta in modo ampio e ha un impatto nell'UE sia sui contribuenti attivi nel settore finanziario che nel settore non finanziario. Sebbene non sia prevista l'introduzione della DAC6 in Svizzera, la direttiva potrà però avere un impatto sui gruppi con sede in Svizzera con società affiliate nell'UE, nonché sui gruppi che offrono servizi finanziari e che hanno clienti nell'UE.

Principali elementi della DAC6

I principali elementi della DAC6 sono i seguenti:

- Da luglio 2020, i contribuenti o i loro consulenti (intermediari) devono segnalare alle autorità fiscali determinati accordi transfrontalieri. Tali accordi devono avere carattere transfrontaliero e possono comprendere sia operazioni all'interno dell'UE, sia operazioni tra controparti UE e non UE.
- Le informazioni segnalate verranno automaticamente scambiate tra le autorità fiscali di tutti gli stati membri dell'UE.
- La definizione di intermediario è stata redatta in modo ampio e può includere consulenti fiscali e legali, banche, gestori patrimoniali nonché fornitori di servizi nell'ambito degli accordi fiscali in questione.
- Per quanto riguarda gli intermediari, il 29 febbraio 2024, l'Avvocato Generale Nicholas Emiliou ha presentato le sue conclusioni nella causa C-623/22 della Belgian Association of Tax Lawyers, secondo cui l'esonero dagli obblighi di comunicazione a terzi per i privilegi professionali legali è applicabile solo agli avvocati e non può essere esteso alle attività di professionisti quali contabili, revisori e consulenti fiscali. La Corte di Giustizia Europea emetterà la sua sentenza nei prossimi mesi.
- La definizione di quello che deve essere notificato si basa su degli elementi distintivi (cosiddetti «hallmarks»), elencati nella direttiva. Questi elementi rappresentano degli indicatori/descrizioni di potenziali schemi di pianificazione fiscale aggressiva.

- Gli elementi distintivi includono gli accordi che regolano transazioni transfrontaliere, lo scambio di informazioni e i prezzi di trasferimento.
- Alcuni elementi distintivi trovano applicazione solo se uno dei principali vantaggi dell'accordo in questione è quello di ottenere o di aspettarsi di ottenere un beneficio fiscale.
- Le relative segnalazioni devono essere effettuate entro un termine di 30 giorni.

Ogni stato membro dell'UE ha introdotto delle sanzioni per garantire la corretta rendicontazione secondo la DAC6. Tali sanzioni sono applicate in particolare in caso di omissione delle notifiche richieste e potranno includere sanzioni finanziarie (ad es. fino a cinque milioni di euro in Polonia) e sanzioni non finanziarie. La dichiarazione degli accordi deve avvenire entro 30 giorni dall'evento che fa nascere l'obbligo di notifica.

Come presentare le dichiarazioni

- Non esiste un approccio uniforme tra gli stati membri dell'UE in termine di formato/trasmissione della notifica, ma i più frequenti sono i seguenti:
 - modulo online
 - XML.
- XML (Extensible Markup Language) è un linguaggio per rappresentare dati strutturati gerarchicamente in formato testuale leggibile sia dai computer che dall'uomo. Gli stati forniscono schemi su come strutturare le informazioni e poi scambiano questi documenti con gli altri stati.
- I requisiti a livello di contenuto e di lingua divergono tra i diversi stati membri. Anche se si è già effettuato l'invio del rapporto ad uno stato, potrebbe essere richiesto l'invio di informazioni sommarie anche ad altre giurisdizioni interessate dall'accordo.

Prossimi passi

- La rendicontazione è obbligatoria in tutti gli stati membri. È quindi fondamentale attuare un sistema di governance della DAC6 ben strutturato, che definisca in dettaglio i ruoli e le responsabilità legati alla direttiva all'interno di un gruppo, stabilisca i processi per l'identificazione, la valutazione e il monitoraggio degli accordi, e preveda un meccanismo per l'interazione con gli intermediari, garantendo che la segnalazione venga effettuata in modo tempestivo e accurato.
- Al fine di evitare sanzioni, bisogna prestare particolare attenzione al termine di 30 giorni per la notifica dei «nuovi» accordi.

Sebbene si prevedano delle domande da parte delle autorità fiscali locali sui rapporti DAC6 inoltrati, finora le amministrazioni fiscali non si sono dimostrate particolarmente attive sull'argomento.

2.2 DAC7

- DAC7 (pubblicata il 19 febbraio 2021) mira a colmare la «lacuna fiscale» esistente sia in relazione all'IVA che all'imposta sull'utile generata attraverso la «share and gig economy», imponendo agli operatori di piattaforme digitali, che mettono in contatto venditori e utenti, l'obbligo di comunicare determinate informazioni sui venditori alle autorità fiscali nazionali competenti all'interno dell'UE.
- Il campo di applicazione include la vendita di beni e servizi, così come la locazione di beni immobili e la fornitura di tutti i servizi di trasporto, denominate «attività rilevanti».
- Le informazioni che il gestore della piattaforma digitale deve comunicare includono i dati identificativi dei venditori e le informazioni relative agli utili ottenuti da tali venditori attraverso la piattaforma.
- Sia gli operatori UE che quelli non UE sono interessati dall'obbligo di dichiarazione, se rendono possibile un'«attività rilevante» ai venditori UE o la locazione di beni immobili situati nell'UE, indipendentemente dal luogo di residenza dei venditori.
- La Svizzera non introdurrà il DAC7. La SIF si è anche espressa contro l'adozione della norma dell'OCSE, che ha un contenuto quasi identico.

- Tuttavia, le entità svizzere con filiali o residenze fiscali nell'UE potrebbero rientrare nel campo di applicazione del regolamento.
- DAC7 viene applicata dagli stati membri dell'UE dal 1° gennaio 2023. I primi rapporti saranno pubblicati entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2023.
- La Commissione europea ha adottato decisioni di equivalenza per la Nuova Zelanda e il Canada. Per questi due paesi non appartenenti all'UE, l'equivalenza si applica a partire dal 2024, quando le loro regole inizieranno ad essere applicate. Per il 2023 le piattaforme dei due paesi hanno dovuto riferire direttamente agli stati membri dell'UE, poiché la DAC7 era già in vigore.
- In particolare, diversi stati membri non hanno ancora implementato la DAC7. La Commissione europea sta attualmente portando avanti un'azione legale contro diversi paesi, tra cui Belgio, Cipro, Grecia, Polonia e Spagna, a causa del mancato recepimento della direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali.
- Nel gennaio 2024, l'Ufficio federale delle imposte centrali tedesco ha pubblicato una normativa transitoria che stabilisce che, per quanto riguarda la rendicontazione dell'esercizio 2023, non vi sono obiezioni se i gestori delle piattaforme di rendicontazione hanno notificato ciascun fornitore entro il 1° aprile 2024.
- Il 3 aprile 2025, la Commissione europea ha pubblicato il suo regolamento di esecuzione definitivo che stabilisce un elenco di dati statistici che i paesi devono fornire entro aprile di ogni anno per consentire la valutazione della DAC7 ai fini di una sua eventuale revisione. I dati riguardano la disposizione relativa alle verifiche congiunte, entrata in vigore nel 2024.

2.3 DAC8

- Estensione degli obblighi di dichiarazione UE nel settore delle criptovalute e della moneta elettronica. Si tratta dello scambio transfrontaliero di informazioni relative ai beni digitali.
- Le borse di criptovalute e i broker dovranno fornire alle autorità fiscali i dati sugli acquisti e le vendite di criptovalute e moneta elettronica.
- L'OCSE ha pubblicato un modello di accordo in bozza per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative ai beni digitali all'inizio del 2022 (il Crypto Asset Reporting Framework, CARF).
- Il Consiglio dell'UE ha raggiunto un accordo politico in occasione della riunione ECOFIN sul DAC8 per allinearsi al CARF e al MiCA dell'OCSE. Gli stati membri dell'UE hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2025 per implementare la DAC8 nella legislazione locale.
- Il 17 gennaio 2024, la Commissione europea ha annunciato di aver raccomandato l'aggiornamento degli accordi con cinque paesi terzi, tra cui la Svizzera. Gli aggiornamenti raccomandati includono le regole relative all'integrazione della DAC8.

2.4 DAC9

- Completa la direttiva su Pillar 2 (direttiva (UE) 2022/2523) semplificando gli obblighi di presentazione delle informazioni per i gruppi di imprese multinazionali (MNE) che rientrano nel suo ambito di applicazione.
- Introduce un quadro centralizzato per lo scambio delle informazioni contenute in tali dichiarazioni. In questo modo, la DAC9 semplifica notevolmente le attività di rendicontazione delle società, consentendo alle multinazionali di presentare un'unica dichiarazione fiscale integrativa centralizzata per l'intero gruppo, anziché più dichiarazioni a livello locale da parte di ciascuna società facente parte dello stesso gruppo multinazionale.
- Gli stati membri hanno dovuto recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il 31 dicembre 2025. Le multinazionali sono tenute a presentare la prima dichiarazione fiscale integrativa entro il 30 giugno 2026, come previsto dalla direttiva sul Pillar2. Le autorità fiscali competenti devono scambiarsi tali informazioni entro il 31 dicembre 2026.

3 Quadro normativo per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività dell'OCSE

L'OCSE ha pubblicato il nuovo quadro normativo per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività (OECD Crypto Asset Reporting Framework, CARF). Una persona fisica o giuridica che, in nell'ambito della propria attività, fornisce un servizio di scambio in nome o per conto dei clienti, anche agendo come controparte o intermediario di tali operazioni di scambio, oppure mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione, sarà soggetta ai nuovi obblighi di reportistica.

Status • Entrata in vigore il 1° gennaio 2027

3.1 CARF in sintesi

- Estensione degli obblighi di rendicontazione in relazione alle criptovalute, rispetto all'attuale Common Reporting Standard (CRS) dell'OCSE.
- CARF è stato pubblicato dall'OCSE già nell'ottobre 2022.
- Nel novembre 2023 la Svizzera, insieme a circa 50 altri paesi (tra cui, ad esempio, Liechtenstein, Germania e Stati Uniti), ha annunciato l'intenzione di implementare il nuovo CARF a partire dal 1° gennaio 2026.
- La Svizzera ha avviato la consultazione sul progetto di legge nel maggio 2024.
- La Svizzera ha completato la consultazione sul progetto di legge nel settembre 2024.
- Il progetto di legge è stato pubblicato nel febbraio 2025 ed è in vigore in Svizzera dall'autunno del 2025.
- Tuttavia, la Svizzera ha deciso di applicare il CARF solo a partire dal 1° gennaio 2027 anziché dal 1° gennaio 2026.
- Ai sensi del CARF, le persone giuridiche e fisiche svizzere che consentono il trasferimento di cripto-asset o mettono a disposizione una piattaforma di trading dovranno comunicare all'amministrazione fiscale svizzera le informazioni fiscalmente rilevanti relative ai propri utenti di cripto-asset soggetti a segnalazione.
- In combinazione con l'implementazione del CARF, è stata apportata una modifica dello standard comune di comunicazione (CRS) esistente, con la conseguente riclassificazione di alcune cripto-attività e investimenti in cripto-attività/derivati come attività finanziarie. Ciò potrebbe comportare l'inclusione di istituzioni non finanziarie nell'ambito di applicazione del CRS per le istituzioni finanziarie.

Il CARF definisce e disciplina (1) i fornitori di servizi o gli intermediari che devono effettuare la rendicontazione, (2) gli utenti di criptovalute che saranno oggetto della rendicontazione, (3) le procedure di due diligence per identificare gli utenti di criptovalute soggetti a rendicontazione e (4) le informazioni da riportare.

3.2 Sviluppi recenti

Nel 2024, l'OCSE ha compiuto progressi significativi nella cooperazione fiscale internazionale pubblicando documenti importanti: le FAQ a settembre, lo schema XML a ottobre e le linee guida per l'attuazione del CARF a novembre.

Nel 2025, l'OCSE ha ulteriormente migliorato questi quadri normativi pubblicando uno schema XML per i messaggi di stato (Status Message XML Schema) a giugno e uno schema XML aggiornato per il CARF a luglio.

Allo stesso tempo, il 15 maggio 2024, la Svizzera ha avviato delle consultazioni per estendere lo scambio automatico di informazioni (AEOI) in materia fiscale. La consultazione si è conclusa nel settembre 2024, portando a una bozza modificata nel febbraio 2025 che è stata poi esaminata dal Parlamento svizzero. Con effetto dal 1° gennaio 2026, tale estensione incorporerà le cripto-attività nel quadro AEOI e modificherà gli standard per lo scambio di informazioni sui conti finanziari.

A fine 2025, il Consiglio federale svizzero ha tuttavia deciso di posticipare di un anno la data di entrata in vigore della normativa CARF. Pertanto, gli obblighi di due diligence e di segnalazione previsti dalla normativa CARF entreranno in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2027, anziché nel 2026.

4 Direttiva UE sulla rendicontazione pubblica paese per paese («Public CbCR») e legge australiana sul public CbCR

Il Public CbCR è un’iniziativa per la trasparenza fiscale che richiede alle grandi multinazionali con un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro di divulgare pubblicamente i principali dati finanziari per ciascuna giurisdizione fiscale in cui operano, migliorando il controllo pubblico delle metriche fiscali aziendali.

- Status:
- L’UE ha adottato la direttiva, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, che introduce l’obbligo di Public CbCR per i gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi. Per un periodo di rendicontazione che termina a dicembre, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 rappresenterebbe il primo anno soggetto all’obbligo di rendicontazione pubblica CbCR dell’UE in tutti gli stati membri, con presentazione delle relazioni entro il 31 dicembre 2026 (ad eccezione della Spagna, per la quale è previsto un termine anticipato al 30 giugno 2026).
 - Il Parlamento australiano ha approvato una legge che introduce gli obblighi di Public CbCR. Questa normativa richiede ai gruppi multinazionali di grandi dimensioni con presenza in Australia di trasmettere dati relativi alla propria situazione finanziaria e fiscale globale all’Australian Taxation Office (ATO), che li renderà pubblicamente disponibili. Il primo termine di rendicontazione per i gruppi con esercizio finanziario uguale all’anno solare sarà il 31 dicembre 2026.

4.1 Cos’è il «Public CbCR»?

- Il Country-by-Country Reporting («CbCR») fa parte dell’azione 13 del progetto BEPS. Esso richiede alle grandi multinazionali con un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro di comunicare annualmente alle autorità fiscali competenti dati finanziari e fiscali aggregati specifici per ogni paese, tramite un rapporto non pubblico.
- Per contro, il Public CbCR mira a pubblicare le informazioni precedentemente contenute nel CbCR e di conseguenza ad aumentare la trasparenza fiscale delle imprese e rafforzare il controllo pubblico.
- La direttiva contabile dell’UE, con modifiche in relazione al Public CbCR (Direttiva UE 2021/2101 del 24 novembre 2021), è stata pubblicata il 1° dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

4.2 Chi è interessato dal Public CbCR?

- La direttiva si applica ai gruppi di società e alle singole imprese con sede nell’UE che sono attive in più di una giurisdizione e il cui fatturato (consolidato) in due esercizi consecutivi supera i 750 milioni di euro.
- Questa direttiva concerne anche le filiali che operano nell’UE, la cui società madre del gruppo ha sede al di fuori dell’UE (paese terzo), se almeno due delle tre condizioni seguenti si applicano alla filiale negli ultimi due anni consecutivi:
 - fatturato superiore a 10 milioni di euro (fino a 12 milioni di euro a seconda dello stato membro);
 - totale di bilancio superiore a 5 milioni di euro;
 - numero di impiegati a tempo pieno pari a 50.
- Nel caso di una succursale, l’unico criterio è un fatturato netto superiore a 10 milioni di euro.

4.3 Cosa deve essere pubblicato?

Il Public CbCR dovrebbe contenere la ragione sociale dell'azienda madre controllante o della singola impresa, i conti annuali interessati e la valuta utilizzata. Inoltre, si deve pubblicare un elenco di tutte le imprese controllate nei conti annuali di riferimento (per ridurre l'onere amministrativo ci si può basare sull'elenco delle filiali incluso nel bilancio consolidato). Oltre a questo, il rapporto deve includere anche le seguenti informazioni:

- Breve descrizione del tipo delle attività aziendali;
- Numero di dipendenti a tempo pieno;
- Ricavi (incluso il totale del fatturato netto);
- Importo dell'utile o della perdita ante imposte;
- Importo dell'imposta sull'utile accantonato nell'esercizio in questione;
- Importo dell'imposta sull'utile versata;
- Importo degli utili riportati alla fine dell'esercizio in questione.

Le informazioni sopra menzionate devono essere comunicate separatamente per ciascun paese in cui il gruppo/la società opera, oppure se si tratta di uno stato membro o di un paese che figura nella lista dell'UE delle giurisdizioni che non cooperano ai fini fiscali (la cosiddetta «back-list» dell'UE) o se figura per due anni consecutivi nella lista delle giurisdizioni che non rispettano ancora tutti gli standard fiscali internazionali, ma che si sono impegnate a riformare (la cosiddetta «grey list» dell'UE).

4.4 Chi deve pubblicare?

- L'obbligo di dichiarazione spetta alla società capogruppo, nella misura in cui essa è attiva nell'UE.
- Se dovesse avere la sede principale al di fuori dell'UE, la responsabilità della divulgazione delle informazioni ricade sulla filiale o succursale situata nell'UE.

4.5 Dove e come deve avvenire la pubblicazione?

- Sul sito web della società interessata. Se la casa madre ha sede al di fuori dell'UE, ma ha filiali o succursali attive nell'UE, queste ultime devono pubblicare e rendere accessibile una relazione preparata dalla casa madre.
- Il rapporto deve essere reso disponibile al pubblico gratuitamente e in una lingua ufficiale dell'UE entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio per almeno 5 anni.
- Il rapporto deve essere disponibile in un formato elettronico gratuito che sia leggibile a macchina.

4.6 Quali sono le conseguenze in caso di mancata conformità?

Gli stati membri dell'UE possono stabilire sanzioni, sottoforma di multe, nel caso in cui le società violino le disposizioni nazionali in materia obblighi di divulgazione.

4.7 I prossimi passi

- Con l'entrata in vigore della modifica della direttiva contabile UE il 21 dicembre 2021, gli stati membri dell'UE hanno dovuto recepire gli standard minimi della direttiva nel diritto nazionale al più tardi entro il 22 giugno 2023. Tutti gli stati membri hanno provveduto in tal senso.
- La Romania è il primo stato membro a implementare la direttiva UE nella legislazione nazionale, con effetto dal 1° gennaio 2023 (quindi il primo anno di rendicontazione è il 31 dicembre 2024 per i dati di fine anno 2023). I gruppi presenti in Romania devono trovarsi preparati in relazione alla divulgazione del Public CbCR prima della scadenza prevista dalla direttiva UE. La Croazia ha

implementato la direttiva UE nella legislazione nazionale a partire dal 1° gennaio 2024 (cioè il primo anno di rendicontazione sarà il 31 dicembre 2025 per i dati di fine anno 2024).

- Per un periodo di rendicontazione che termina a dicembre, l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sarebbe il primo soggetto all'obbligo di rendicontazione CbCR pubblica dell'UE in tutti gli altri stati membri dell'Unione, con scadenza per la presentazione delle relazioni fissata al 31 dicembre 2026 (ad eccezione della Spagna, per la quale è prevista la scadenza è anticipata al 30 giugno 2026).
- La Commissione europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione che propone un modello standardizzato e formati elettronici di rendicontazione elettronica che saranno applicati alle relazioni relative agli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° gennaio 2025. I gruppi con sede nell'UE sono tenuti a utilizzare tale modello e a pubblicare le loro relazioni in un formato leggibile da un dispositivo elettronico, ossia tramite Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) e Inline eXtensible Business Reporting Language (Inline XBRL).
- I gruppi con sede al di fuori dell'UE non sono tenuti a utilizzare il modello e i formati elettronici stabiliti dal regolamento. Per questi gruppi, quando pubblicano il Public CbCR completo dell'UE sul sito web della capogruppo, l'obbligo è quello di identificare una singola filiale o succursale nell'UE che pubblichi la propria relazione in un formato leggibile da un dispositivo elettronico.

Nel marzo 2024, il parlamento del Liechtenstein ha approvato la legislazione sul Public CbCR. Le nuove norme sulla rendicontazione pubblica degli utili non sono ancora applicabili nel Liechtenstein. Il 13 giugno 2025, il Comitato misto dello spazio economico europeo (SEE) ha deciso di integrare la direttiva UE sulla rendicontazione paese per paese (CbCR) nell'Accordo SEE (Decisione n. 159/2025 del Comitato misto del SEE). In linea con questo, il Parlamento del Liechtenstein ha approvato la decisione del SEE nella sua seduta del 2 ottobre 2025. La direttiva entrerà in vigore nel SEE una volta che anche i restanti parlamenti del SEE – Islanda e Norvegia – avranno completato i loro processi di approvazione.

Sebbene anche l'Islanda abbia pubblicato un progetto di legge, non è stata ancora annunciata la tempistica delle procedure parlamentari in Islanda e in Norvegia. Di conseguenza, l'entrata in vigore della direttiva CbCR pubblica nel SEE – e quindi anche nel Liechtenstein – non può ancora essere determinata con certezza. Una volta completate le necessarie procedure parlamentari, le società con attività nei paesi del SEE (Liechtenstein, Norvegia e Islanda) dovranno pubblicare il proprio CbCR pubblico di conseguenza.

4.8 Public CbCR australiano

Il parlamento australiano ha approvato una normativa che impone ai grandi gruppi multinazionali di divulgare pubblicamente determinate informazioni fiscali su base paese per paese così come una dichiarazione sul loro approccio alla fiscalità. Questo obbligo richiederà ai grandi gruppi multinazionali con una presenza in Australia di presentare all'Australian Taxation Office (ATO) i dati relativi alla loro situazione finanziaria e fiscale a livello globale, che saranno resi disponibili al pubblico.

In base alla nuova legge, le società capogruppo con un reddito globale annuo pari o superiore a 1 miliardo di dollari australiani e con un reddito di origine australiana pari o superiore a 10 milioni di dollari australiani saranno tenute a divulgare determinate informazioni fiscali qualitative e quantitative, disaggregate per l'Australia e per 40 paesi «specifici».

I paesi «specifici» per i quali le informazioni richieste dovranno essere comunicate separatamente su base CbCR sono stati ora individuati e registrati. Si tratta di 40 paesi, tra cui Singapore, la Svizzera e Hong Kong, e l'elenco è più ampio di quello adottato nell'ambito del regime del Public CbCR dell'UE.

Le regole australiane di Public CbCR richiedono la divulgazione di informazioni fiscali e finanziarie che attualmente non sono incluse nel CbCR confidenziale presentato alle autorità fiscali nel Public CbCR

dell'UE. Una descrizione dell'approccio fiscale del gruppo e le motivazioni delle differenze tra l'imposta sugli utili prevista (per l'anno corrente) e l'importo dell'imposta dovuta sono due divulgazioni importanti non attualmente richieste dagli altri regimi CbCR.

Per un periodo di rendicontazione con chiusura a dicembre, l'anno che termina il 31 dicembre 2025 sarà il primo anno soggetto al Public CbCR australiano, con rendicontazioni da presentare entro il 31 dicembre 2026.

La normativa prevede inoltre sanzioni per la mancata pubblicazione delle informazioni richieste entro i termini previsti, fino a un massimo di AUD 825'500 (circa CHF 425'000) a seconda della durata del ritardo e della frequenza dell'infrazione.

5 Regolamento sulle sovvenzioni estere (Foreign Subsidies Regulation, FSR)

Con l'FSR, la Commissione europea cerca di estendere le norme comunitarie sugli aiuti di stato al di fuori dell'UE, per regolare le «sovvenzioni» concesse da paesi non appartenenti all'UE. In base all'FSR, la Commissione europea può escludere le società di paesi terzi da operazioni di fusione e acquisizione o dalle procedure di appalto pubblico nei casi in cui le società coinvolte – o i membri del loro gruppo – abbiano ricevuto contributi finanziari da paesi extra UE.

Status: • L'FSR è entrato in vigore il 12 gennaio 2023 ed è stato applicato a partire dal 12 luglio 2023, con obblighi di notifica obbligatori dal 12 ottobre 2023.

5.1 Contesto

La Commissione europea è preoccupata per le distorsioni causate dalle sovvenzioni fornite da paesi terzi nel mercato interno dell'UE, anche perché esse forniscono ai beneficiari un vantaggio sleale nell'acquisizione di società o nell'ottenimento di appalti pubblici nell'UE a scapito della concorrenza leale.

Mentre le regole dell'UE sugli aiuti di stato impediscono agli stati membri dell'UE di concedere sovvenzioni con effetti distorsivi sul mercato interno, la Commissione europea non ha alcuno strumento per valutare sovvenzioni analoghe concesse da governi non UE.

L'FSR mira a regolare tali distorsioni e a colmare questa lacuna normativa.

5.2 Ambito di applicazione

In base all'FSR, la Commissione europea ha il potere di indagare sui contributi finanziari concessi dai governi di paesi terzi a imprese attive nell'UE. È importante notare che l'FSR non si limita alle imprese extra UE, ma include anche le imprese dell'UE che beneficiano di sovvenzioni estere. Se la Commissione europea ritiene che tali contributi finanziari costituiscano sovvenzioni distorsive, può imporre misure per riequilibrare il loro impatto.

Il regolamento concede alla Commissione europea ampi poteri con l'introduzione di tre strumenti:

- 1. obbligo di notifica delle concentrazioni** (fusioni e acquisizioni) laddove (i) il fatturato UE della società da acquisire, di almeno una delle parti della fusione, o della joint venture è pari almeno a 500 milioni di euro e (ii) il contributo finanziario estero aggregato coinvolto è superiore a 50 milioni di euro;
- 2. obbligo di notifica per le procedure di appalto pubblico** laddove (i) il valore stimato dell'appalto è pari almeno a 250 milioni di euro e (ii) l'offerta comporta un contributo finanziario estero di almeno 4 milioni di euro per paese non UE, e;
- 3. per tutte le altre situazioni di mercato**, la Commissione europea può avviare indagini di propria iniziativa (*ex officio*), compresa la possibilità di richiedere notifiche ad hoc per concentrazioni minori e procedure di appalto pubblico.

Una sovvenzione estera è un contributo finanziario diretto o indiretto da parte di un governo extra UE, limitato a una o più società o settori, che conferisce un vantaggio a una società attiva nel mercato interno. Poiché la definizione è molto ampia, le sovvenzioni estere ai sensi dell'FSR possono comprendere, ad esempio, prestiti senza interessi, garanzie illimitate, apporti di capitale, trattamento fiscale preferenziale, crediti d'imposta, finanziamenti ecc.

La Commissione europea ha ampi poteri nei casi in cui si ritenga che una sovvenzione estera possa distorcere o minacci di distorcere la concorrenza nell'UE. Oltre a bloccare un'operazione o impedire a una società di partecipare a procedure di appalto pubblico, può imporre rimborsi, rimedi comportamentali o disinvestimenti, oppure richiedere alle aziende di modificare la loro struttura di governance.

Inoltre, le violazioni dell'FSR possono comportare sanzioni significative. Se le parti non segnalano una transazione soggetta a notifica o violano altri obblighi imposti dalla legislazione, la Commissione europea può imporre una multa fino al 10% del fatturato consolidato del gruppo relativo all'esercizio finanziario precedente.

5.3 I prossimi passi

Secondo un policy brief del 1° febbraio 2024, la Commissione europea ha ricevuto finora più di 100 proposte per appalti pubblici di alto valore e transazioni M&A. Alla fine di gennaio 2024, la Commissione europea aveva già avviato discussioni di pre-notifica per più di 50 casi che coprivano un'ampia gamma di settori. Le tipologie più comuni di contributi finanziari esteri valutati nelle prime notifiche riguardano le fonti di finanziamento delle transazioni notificate. Finora sono stati inclusi gli apporti di capitale e i contributi azionari, ma anche i prestiti ottenuti da istituzioni finanziarie, le garanzie statali, le sovvenzioni dirette per progetti specifici, nonché le agevolazioni fiscali, in particolare per le spese di R&S e i progetti di investimento che potrebbero essere considerati attribuibili a un paese terzo.

La Commissione europea ha pubblicato un documento di lavoro datato 26 luglio 2024 che fornisce chiarimenti sull'applicazione del regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, specificando i criteri di valutazione delle distorsioni, la valutazione di bilanciamento e considerazioni specifiche per le procedure di appalto pubblico. Questa guida preliminare non vincolante sarà integrata man mano che la Commissione europea acquisirà maggiore esperienza pratica nell'applicazione degli strumenti FSR.

Il 9 gennaio 2026 la Commissione europea ha pubblicato le proprie linee guida sull'applicazione del FSR dell'UE, in cui illustra le modalità con cui effettuerà la propria valutazione di merito nell'ambito del FSR. Le linee guida mirano a contribuire a promuovere la prevedibilità e garantire la trasparenza su alcuni concetti chiave, al fine di facilitare l'applicazione pratica del quadro di valutazione della stabilità finanziaria. Sebbene le linee guida non siano giuridicamente vincolanti e l'interpretazione definitiva del regolamento FSR rimanga di competenza dei tribunali dell'Unione europea, esse costituiscono comunque un importante strumento di soft law, in quanto descrivono la prassi della Commissione e offrono alle imprese preziose indicazioni su come verrà applicato il regolamento.

Il 20 marzo 2026 la Commissione ha inoltre pubblicato un documento «sintetico» che riassume le linee guida.

Le linee guida definitive forniscono indicazioni su (i) la nozione di distorsione della concorrenza causata da una sovvenzione estera, (ii) la valutazione di bilanciamento, che esamina se gli effetti positivi possano controbilanciare gli effetti distorsivi di una sovvenzione estera, e (iii) la competenza della Commissione europea di intervenire su operazioni di M&A/offerte di appalti pubblici al di sotto della soglia.

Oltre alle linee guida, il 20 febbraio 2026 la Commissione ha pubblicato i risultati della consultazione pubblica sulla revisione del regolamento FSR, avviata in precedenza il 12 agosto 2025 – ciò in ottemperanza all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento FSR, che prevede una revisione delle prassi di attuazione e applicazione della Commissione entro il 13 luglio 2026 e, successivamente, ogni tre anni. Eventuali modifiche al regolamento FSR richiederebbero l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Tra le 54 risposte ricevute, le principali preoccupazioni riguardavano la vaghezza

e l'ampiezza del quadro di riferimento per la verifica della distorsione e del bilanciamento, l'onere sproporzionato dei regimi di notifica delle fusioni e acquisizioni e degli appalti pubblici – comprese soglie eccessivamente basse, un concetto esageratamente ampio di «contributi finanziari esteri» e notevoli ritardi e costi procedurali, nonché la sovrapposizione con le attuali procedure di controllo delle concentrazioni e di screening degli investimenti diretti esteri. I risultati della consultazione confluiranno nella relazione ufficiale di revisione della Commissione prevista per luglio 2026, e qualsiasi modifica al FSR richiederebbe l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

6 Direttiva europea del Consiglio sulle imprese in Europa: Quadro per l'imposizione del reddito (BEFIT)

Il 12 settembre 2023 la Commissione europea ha pubblicato un nuovo pacchetto di proposte per presentare un unico insieme di norme fiscali per le attività commerciali nell'UE (Direttiva del Consiglio sulle imprese in Europa: Quadro per l'imposizione del reddito (BEFIT))

Status:

- Bozza
- Se adottate, gli stati membri dovranno attuare le norme BEFIT entro il 1° gennaio 2028 e applicarle ai gruppi BEFIT a partire dal 1° luglio 2028.

6.1 Premessa

La direttiva Business in Europe: Framework to Income Taxation (BEFIT) è una proposta della Commissione europea che mira a ridurre i costi di adempimento fiscale per le grandi imprese transfrontaliere dell'UE. Secondo la Commissione, la proposta «semplificherà la vita sia alle imprese che alle autorità fiscali introducendo un nuovo e unico insieme di regole per determinare la base imponibile dei gruppi di società». La proposta sostituisce le proposte della Commissione CCTB (Commission's common corporate tax bases) e CCCTB (Commission's common consolidated corporate tax base). Se adottate, gli stati membri dovranno attuare le norme BEFIT entro il 1° gennaio 2028 e applicarle ai gruppi BEFIT a partire dal 1° luglio 2028. Le norme BEFIT si applicherebbero obbligatoriamente ai gruppi con ricavi annuali di almeno 750 milioni di euro (cioè la stessa soglia dei ricavi di Pillar 2) e alle loro controllate al 75% (il «gruppo BEFIT»). Per i gruppi con sede al di fuori dell'UE, le loro entità UE saranno incluse in un gruppo BEFIT solo se hanno totalizzato almeno 50 milioni di euro di ricavi annui complessivi nell'UE in almeno due degli ultimi quattro anni fiscali, o se tali entità hanno totalizzato almeno il 5% dei ricavi totali del gruppo. Le regole saranno facoltative per i gruppi più piccoli, che potranno scegliere di aderire purché redigano bilanci consolidati. La proposta non prevede esenzioni settoriali, ma le caratteristiche specifiche del settore si riflettono nel calcolo delle entrate dell'UE. Nel novembre 2025 il Parlamento europeo ha adottato in seduta plenaria il proprio parere non vincolante sulla proposta BEFIT, segnando una tappa fondamentale verso la creazione di un quadro normativo unico e comune a livello dell'UE in materia di imposta sulle società. Tuttavia, per essere adottata, la proposta richiede ancora l'unanimità in seno al Consiglio, dove l'esame tecnico prosegue nell'ambito del Gruppo di lavoro sulle questioni fiscali (imposte dirette). Sono inoltre necessarie ulteriori riflessioni e lavori tecnici per definire le prossime fasi dei negoziati.

6.2 Applicazione delle regole BEFIT

1) Calcolo della base imponibile a livello di entità

Tutti i membri dello stesso gruppo BEFIT calcoleranno la loro base imponibile utilizzando una serie limitata di rettifiche fiscali ai loro profitti o perdite contabili. In particolare, gli aggiustamenti non sono completamente allineati agli aggiustamenti GloBE di Pillar 2. Ad esempio, l'esclusione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni è limitata al 95% dei dividendi e delle plusvalenze nel quadro del BEFIT, mentre non esiste una simile limitazione nel quadro GloBE.

2) Aggregazione della base imponibile a livello di gruppo UE

Le basi imponibili dei membri del gruppo BEFIT saranno aggregate in un'unica base imponibile. I profitti e le perdite delle parti correlate che non fanno parte del gruppo BEFIT (ad esempio perché non si trovano nell'UE) non saranno aggregati nella base imponibile del gruppo.

3) Assegnazione della base imponibile aggregata

La base imponibile BEFIT sarà assegnata ai membri del gruppo BEFIT utilizzando una regola di assegnazione transitoria (sette anni). Per ogni anno fiscale tra il 1° luglio 2028 e il 30 giugno 2035, al più tardi, una percentuale della base imponibile aggregata sarà assegnata a un membro del gruppo BEFIT in base alla media dei risultati imponibili nei tre anni fiscali precedenti. Gli stati membri dell'UE sarebbero autorizzati ad applicare ulteriori aggiustamenti post-assegnazione (cioè ad applicare le loro norme nazionali in materia di base imponibile per le società) nelle aree non coperte dal quadro comune. La legislazione di Pillar 2 (nazionale) è rilevante in questa fase, in quanto gli stati membri dell'UE devono garantire che l'aliquota fiscale effettiva sia almeno del 15%.

La regola di ripartizione intende aprire la strada a un metodo di ripartizione permanente che può basarsi su una ripartizione formulata utilizzando fattori sostanziali.

4) Facilitare la conformità prezzi di trasferimento

Per le transazioni con imprese associate al di fuori del gruppo BEFIT, la proposta mira a semplificare la conformità con i prezzi di trasferimento introducendo uno strumento comune di valutazione del rischio. Con questo «sistema a semaforo», basato su un intervallo interquartile di un benchmark pubblico (che sarà basato su un approccio sviluppato utilizzando il metodo del margine netto transazionale), le transazioni dei distributori e dei produttori a contratto a rischio limitato rientrerebbero in una zona a basso, medio o alto rischio. Le amministrazioni fiscali degli stati membri dell'UE dovrebbero concentrare i loro sforzi sulla zona ad alto rischio. Questa valutazione comune del rischio non interferisce con le regole sostanziali che determinano se il prezzo di una certa transazione è stato fissato a condizioni di mercato.

6.3 Amministrazione e procedure

Uno sportello unico (“one-stop shop”) consentirà all'entità che presenta la dichiarazione (generalmente, l'entità capogruppo) di presentare la dichiarazione BEFIT del gruppo presso l'amministrazione fiscale di uno stato membro dell'UE. Questa amministrazione condividerà le informazioni con gli altri stati membri in cui opera il gruppo. Le verifiche fiscali e la risoluzione delle controversie rimarranno a livello di ciascuno stato membro.

7 Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il CBAM. Il CBAM è una pietra miliare del pacchetto «Fit for 55» e ha lo scopo di fissare i prezzi delle emissioni contenute nei prodotti importati nell'UE. Inoltre, il meccanismo incoraggerà una produzione più verde e più pulita nei paesi terzi.

Status • Il CBAM è entrato in vigore il 1° gennaio 2026.

7.1 Premessa

Inizialmente, il CBAM era stato annunciato come parte del pacchetto «Fit for 55» della Commissione europea. Questa iniziativa mira a ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il CBAM è stato concepito per contribuire a questo obiettivo riducendo la perdita di carbonio. In questo contesto specifico, la perdita delle emissioni di carbonio si verifica quando gli sforzi dell'UE per ridurre le emissioni di carbonio sono compensati dall'aumento delle emissioni nei paesi terzi. Ciò può accadere quando le imprese rilocalizzano la loro produzione in paesi non UE con politiche di carbonio meno ambiziose e/o aumentano le importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio da tali paesi. Il meccanismo dovrebbe quindi prevenire la fuga di carbonio. In pratica, il CBAM sarà una tassa sull'importazione di prodotti ad alta intensità di carbonio dall'esterno dell'UE.

7.2 Chi ne sarà soggetto?

Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce il CBAM, gli importatori di prodotti e gli intermediari doganali che agiscono come rappresentanti indiretti stabiliti nell'UE saranno soggetti al CBAM (i cosiddetti «dichiaranti CBAM»). Gli importatori non stabiliti nell'UE devono nominare un rappresentante stabilito nell'UE che si assuma gli obblighi di conformità ai sensi del regolamento CBAM.

Il Regolamento si applica alle merci elencate nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956 e provenienti da un paese terzo non UE. Le merci provenienti da Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda sono attualmente esenti dal CBAM.

Il CBAM si applica attualmente a circa 600 prodotti nei settori dell'alluminio, del cemento, dell'energia elettrica, dei fertilizzanti, del ferro e dell'acciaio come pure dell'idrogeno. Per il 2028 è previsto un ampliamento a circa 200 ulteriori altri prodotti, quali macchinari e componenti per veicoli. Le imprese che importano meno di 50 tonnellate all'anno di prodotti soggetti al CBAM sono esentate dagli obblighi previsti dal CBAM.

7.3 Cosa devo sapere?

Il CBAM è entrato in una fase transitoria nell'ottobre 2023. Durante questo periodo, le aziende erano tenute a presentare relazioni trimestrali, ma non erano ancora obbligate ad acquistare certificati CBAM. La situazione è cambiata con l'inizio del periodo definitivo nel gennaio 2026: da allora, solo alle aziende autorizzate era consentito di importare prodotti CBAM. Inoltre, le aziende sono tenute a compensare parzialmente le emissioni incorporate nelle loro importazioni acquistando certificati CBAM (il cui prezzo è basato sul prezzo dell'ETS).

Per calcolare queste emissioni incorporate, le aziende possono scegliere se utilizzare dati effettivi o valori predefiniti. Questi ultimi sono pubblicati dalla Commissione europea e sono specifici per ciascun codice di prodotto e paese di origine. A differenza delle emissioni effettive, le emissioni incorporate basate sui valori predefiniti non devono essere verificate da verificatori terzi accreditati. Tuttavia, i valori predefiniti includono un ricarico che aumenta nel corso degli anni, rendendoli potenzialmente meno vantaggiosi rispetto alle emissioni effettive.

Le aziende potranno acquistare certificati CBAM a partire da febbraio 2027 per compensare parzialmente le emissioni incorporate nelle loro importazioni durante l'anno solare 2026. La prima dichiarazione annuale CBAM dovrà essere presentata a settembre 2027.

7.4 stati membri Cosa devono fare ora le aziende interessate

Per la fase transitoria, le imprese interessate devono garantire la correttezza e l'accuratezza delle dichiarazioni trimestrali CBAM. Ciò richiede una piena visibilità sulla quantità di prodotti CBAM importati e sul prezzo del carbonio eventualmente già pagato nel paese di origine. Inoltre, le aziende interessate e i loro fornitori devono sapere quali emissioni dirette e indirette sono incorporate nei prodotti e come calcolarle in modo conforme al CBAM.

Per la fase definitiva, le imprese devono assicurarsi di ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato e comprendere le implicazioni finanziarie.

In sintesi, il CBAM avrà probabilmente un impatto sulle imprese in tre modi:

- Aumenterà il rischio di non conformità se le aziende interessate non hanno familiarità con il processo piuttosto complesso.
- Aumenterà il tempo necessario (e i costi associati) per raccogliere ed elaborare i dati dei fornitori.
- I costi aumenteranno a causa del prezzo aggiuntivo del carbonio da pagare a partire dal 2027.

Inoltre, poiché il dichiarante CBAM deve essere un'entità avente sede nell'UE, gli importatori che non hanno sede nell'UE potrebbero dover nominare un rappresentante per adempiere ai loro obblighi CBAM.

I prodotti fabbricati in Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono esentati dal CBAM; pertanto, è opportuno verificare che il paese di origine sia correttamente documentato quando si esportano i prodotti elencati nell'UE da questi paesi.

8 Maggiore rigore nella pratica amministrativa relativa alla deduzione dell'imposta precedente (IVA)

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato una nuova prassi relativa al diritto della deduzione dell'imposta precedente. La nuova prassi chiarisce, ma limita anche, il diritto della deduzione dell'imposta precedente per tutte le società detentrici di partecipazioni.

Status • Entrata in vigore: 1° gennaio 2026

8.1 Pubblicata la versione aggiornata dell'Informativa IVA 09, «Deduzione dell'imposta precedente »

Il 20 gennaio 2026 l'AFC ha pubblicato la versione aggiornata dell'Informativa IVA 09.

8.2 L'Informativa IVA 09 contiene norme più severe e in parte arbitrarie in merito alla possibilità di dedurre l'imposta precedente per le società che detengono partecipazioni (ossia pari ad almeno il 10% del capitale sociale)

La bozza della Informativa IVA 09 stabilisce che qualsiasi società che detenga partecipazioni e svolga attività esenti da IVA, pur se limitate ma non accessorie, perderà il diritto al recupero dell'imposta precedente relativa a tali partecipazioni, contrariamente alla normativa IVA vigente. La pubblicazione della nuova prassi definisce una «società holding» come un'entità che svolge esclusivamente attività accessorie, rendendola idonea al recupero dell'imposta precedente. Le entità che non rientrano in questa definizione devono dimostrare che le attività esenti da IVA rappresentano meno del 10% dei costi totali nel gruppo contabile 6 dei conti standard svizzeri per le PMI. Sebbene l'Info IVA 09 apporti una certa chiarezza, le società potrebbero rischiare di perdere i diritti di recupero dell'imposta precedente se non sono in grado di fornire le prove necessarie.

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining from acting, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2026 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.